



**COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO  
Via M. Pacifico s.n.c.- 82100 Benevento**

[www.geometri.bn.it-info@geometri.bn.it](http://www.geometri.bn.it-info@geometri.bn.it)

tel. 0824/363757 fax. 0824/361678

C.F. 92000460623

P.E.C. [collegio.benevento@geopec.it](mailto:collegio.benevento@geopec.it)

Benevento, 20/02/2014

Prot. 180

Al Signor Dirigente del Genio Civile  
di Benevento

Ai Signori Responsabili Commissione  
Permesso di Costruire  
c/o Comuni  
Loro sedi

A Signori Sindaci dei Comuni  
della Provincia  
di Benevento

Al Signor Commissario della Provincia  
di Benevento

Alle Commissioni con Delega  
all'Istruttoria e al Rilascio di  
Autorizzazioni Sismiche L. 9/83  
presso i Comuni della Provincia  
di Benevento

Ai Signori Geometri  
Loro sedi

Oggetto: Chiarimento sulle competenze del Geometra.

Questo Collegio è venuto a conoscenza del comportamento tenuto da alcuni responsabili dei **Settori tecnici comunali/Settore Provinciale del Genio Civile** di Benevento e provincia, i quali contestano o negano la competenza dei geometri a presentare progetti, anche riguardanti DIA, e talvolta anche a svolgere l'incarico di direttore dei lavori e di collaudatore.

Al riguardo, occorre evidenziare innanzitutto che nessuna modificazione legislativa è intervenuta con l'effetto cogente di ristabilire o diversamente disciplinare le competenze professionali. Né tale effetto può averlo, in via mediata, l'intervenuta nuova legislazione in materia di norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche che, per la sua portata innovativa, impone l'aggiornamento professionale da parte di tutti i professionisti. Le norme tecniche stesse, infatti, riaffermano in materia di costruzioni civili i limiti di competenza già stabiliti dalla pregressa normativa vigente.

Si evidenzia, inoltre, che anche la giurisprudenza talvolta richiamata nei provvedimenti amministrativi, di diniego o richiedenti integrazione della pratica - che deve valere solo ed esclusivamente per il caso giudicato - si risolve, al



**COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO  
Via M. Pacifico s.n.c.- 82100 Benevento**

[www.geometri.bn.it-info@geometri.bn.it](http://www.geometri.bn.it-info@geometri.bn.it)

tel. 0824/363757 fax. 0824/361678

C.F. 92000460623

P.E.C. [collegio.benevento@geopec.it](mailto:collegio.benevento@geopec.it)

contrario dell'auspicata chiarezza, in una forte e malcelata pressione che, ben lungi dal dirimere dubbi, ingenera, invece, confusione e prevaricazione.

Passando alla disamina normativa, quindi, si ricorda che la legislazione vigente non vieta in modo aprioristico al geometra di operare con strutture in cemento armato nelle costruzioni. Infatti, se è vero che la lettera l), art. 16, del R.D. n. 274/1929, disciplina la progettazione, direzione, sorveglianza e liquidazione di piccole costruzioni accessorie in c.a. di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza è altrettanto innegabile che la lettera m) assegna ai geometri il “*progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili*”, senza ulteriori precisazioni.

La maggiore ampiezza normativa della lettera l), che espressamente disciplina l'uso del cemento armato nelle costruzioni a destinazione agricola (edifici per uso di industrie agricole), non può autorizzare l'interprete a concludere che il legislatore, formulando in modo generico la norma contenuta nella successiva lettera m) (senza esplicito riferimento all'uso del cemento armato), ne abbia voluto vietare l'utilizzo per le costruzioni civili (“*quod voluit dixit, quod non dixit noluit*”).

Questa conclusione condurrebbe a conseguenze aberranti, tali da comprimere in maniera inaccettabile l'esercizio della professione del geometra e da snaturarne la funzione, vista l'importanza e la diffusione ormai acquisita dal cemento armato nell'ambito delle costruzioni non solo a destinazione civile.

Oltre tutto, siffatta conclusione contravviene chiaramente al dettato della L. n. 1086, del 5/11/71, art. 2, comma 1, che, anzi, garantisce al geometra il diritto all'uso del cemento armato entro i limiti di competenza.

Tale legge, infatti, ha ridisciplinato “*in toto*” la materia, innovando la precedente normativa e riconoscendo la legittimazione anche dei geometri a progettare opere in cemento armato, secondo i criteri stabiliti dal relativo regolamento professionale (cfr. decisione Consiglio di Stato, sez. IV, n. 784/1997).

Pertanto, il concetto di “modesta costruzione” non è preordinato ad escludere “*sic et simpliciter*” e completamente la possibilità per il geometra di progettare qualsiasi tipo di costruzione edilizia né potrebbe essere altrimenti poiché, infatti, il concetto medesimo è finalizzato a stabilire un ambito in relazione al quale il geometra stesso è pienamente e storicamente legittimato ad operare. Nemmeno può andare in soccorso di tale impostazione la sporadica e ripetitiva giurisprudenza talvolta citata a sostegno delle tesi, come se la stessa potesse valere per tutti i casi indiscriminatamente e non già solo ed esclusivamente per la fattispecie relativa al caso giudicato, avuto riguardo anche agli usi locali.

A questo punto, si reputa oltremodo opportuno riaffermare il vero e corretto significato del concetto di “modesta costruzione” per stabilire l'ambito di competenza del geometra nell'espletamento di incarichi professionali, adottando il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell'opera da realizzare.

Per quanto riguarda la progettazione in zona sismica, si richiama la L. n. 64, del 2/02/1974, “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” che, all'art. 17, 2° comma, così prescrive testualmente: “*Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra, o perito industriale iscritto all'Albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché del direttore dei lavori*”.

Si osserva che la norma, nella sua formulazione, richiama in modo pressoché identico quella contenuta nell'art. 2, 1° comma, della L. n. 1086/71 sulla disciplina



**COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO  
Via M. Pacifico s.n.c.- 82100 Benevento**

[www.geometri.bn.it-info@geometri.bn.it](http://www.geometri.bn.it-info@geometri.bn.it)

tel. 0824/363757 fax. 0824/361678

C.F. 92000460623

P.E.C. [collegio.benevento@geopec.it](mailto:collegio.benevento@geopec.it)

dell'uso del cemento armato, che è stata fino ad ora oggetto di analisi interpretativa.

Anche questa norma rimanda ai criteri di ripartizione delle competenze stabiliti dalla legge professionale, motivo per cui tutte le considerazioni di principio già svolte in precedenza possono essere qui validamente riproposte.

Nuovamente la legge autorizza il geometra ad operare, in zona sismica, a condizione che egli sia iscritto al proprio albo professionale e nei limiti della sua competenza, secondo i criteri generali richiamati dall'art. 16, R.D. n. 274/1929.

Quand'anche la progettazione in zona sismica richieda particolari operazioni di calcolo, la legge comunque scevera da questo concetto e colloca i limiti di competenza del geometra entro quelli predeterminati dalla legge professionale alla quale rimanda, vale a dire il limite della modesta costruzione.

Ancora una volta, dunque, il concetto di modesta costruzione civile deve essere preso in considerazione per delimitare l'ambito di competenza del geometra nell'espletamento di incarichi professionali anche in zone sottoposte a pericolo sismico.

Inoltre, a decorrere dal 13 dicembre 2010, è stato espunto dall'ordinamento nazionale, il R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 (Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato) norma qualificata inutile ed abrogata dal legislatore delegato con D.lgs. 13/12/2010, n. 212, la quale espressamente disponeva che *“Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni...”*.

Pertanto, la normativa attualmente vigente, a titolo esemplificativo, non dispone, avuto riguardo alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, alcun divieto, *rectius* riserva, in favore degli ingegneri in ragione della presenza o meno del cemento semplice o armato, come confermato recentemente anche dalla stessa giurisprudenza amministrativa del TAR Sicilia, Catania sez. I, n. 1022 del 22 aprile 2011, il quale, pronunciando sotto la vigenza del nuovo quadro normativo, ha evidenziato che *“...le norme relative alle costruzioni in cemento armato, così come quelle dettate per le zone sismiche, fanno espresso richiamo per relationem alle competenze stabilite dall'ordinamento professionale dei geometri”* né tanto meno detta presunzione di complessità dell'opera in ragione della presenza di tale materiale.

A titolo di completezza, si cita, altresì, la sentenza del Tribunale penale di Aosta, n. 683 del 29/06/2006, che – tenendo tra l'altro conto di una perizia redatta da ingegnere – riconosce la competenza professionale del geometra nella progettazione e DL di opere in c.a., laddove l'opera stessa possa *“considerarsi modesta”*.

Con riferimento specifico alla Regione Campania, si fa presente che l'espressa *“verifica”* della *“competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale”* – così come disposto dal D.P.G.R. 11/02/2010, n. 23 (art. 3, co. 4, lett. e), ed art. 5, co. 3) per il settore provinciale del Genio Civile o così come previsto per le Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni (alle quali sono state trasferite le attività e le funzioni di competenza del predetto settore provinciale, ex art. 4-bis, L.R. n. 27/01/2012, n. 1) – non significa che sia mutato il



**COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO  
Via M. Pacifico s.n.c.- 82100 Benevento**

[www.geometri.bn.it-info@geometri.bn.it](http://www.geometri.bn.it-info@geometri.bn.it)

tel. 0824/363757 fax. 0824/361678

C.F. 92000460623

P.E.C. [collegio.benevento@geopec.it](mailto:collegio.benevento@geopec.it)

quadro legislativo di riferimento in tema di competenze professionali dei tecnici incaricati; semplicemente, le stesse funzioni ed ambiti di competenza che prima appartenevano al settore provinciale del Genio Civile possono essere svolte anche dalle Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni.

Al riguardo, infatti, si ricorda il parere reso dal Comitato Tecnico Regionale 42-AV-53 del 25/02/1994 (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3654, del 27/05/1994), a tutt'oggi applicato dai suddetti uffici e tutt'altro che ostativo circa le competenze dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere in cemento armato; nel medesimo parere, infatti, si legge: *“che si possa riconoscere la competenza dei tecnici diplomati per costruzioni in zone classificate sismiche riguardanti: a) interventi in edifici con strutture portanti in muratura di cui possano fare parte elementi isolati semplici anche in c.a. (solai, piattabande, cordoli, sbalzi, scale, tetti e tettoie); ... - che anche nell'ambito di zone classificate sismiche, si possono altresì consentire a tecnici diplomati, per costruzioni di “modesta entità” secondo la legislazione vigente, tanto la redazione del progetto architettonico quanto la direzione dei lavori di edificazioni strutture intelaiate, sempre che il progetto stesso sia corredato di calcoli strutturali elaborati da un ingegnere o architetto, ed in presenza del collaudatore statico in corso d'opera previsto dalla Legge Regionale n. 9/83”*.

Non si comprende, pertanto, per quale motivo gli uffici stessi dovrebbero cambiare l'indirizzo sino ad oggi seguito in applicazione del suddetto parere, la cui deliberazione di approvazione, fra l'altro, recita espressamente di *“dare incarico al Settore C.T.R. di trasmettere la presente deliberazione ai Settori Provinciali dei Geni Civili, per il seguito di competenza”*.

A sostegno della competenza dei tecnici incaricati *“desunta dalla loro abilitazione professionale”*, si evidenzia, altresì, che, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Ministero competente ormai dal 1986 ha individuato costruzioni connotate dal requisito della modestia tra le quali la progettazione di fabbricati il cui volume non è mai inferiore a 1200 mc. fino ad arrivare ad oltre 3000 mc., con l'assegnazione al candidato del compito di fissare liberamente i dati e di operare le scelte ritenute utili o necessarie per la redazione del progetto, fra le quali *... struttura in cemento armato o mista ... calcolo delle sollecitazioni ammissibili dei materiali ... , la natura del terreno di fondazione, etc.*; case coloniche di due piani fuori terra con stalla e deposito attrezzi (1987); fabbricati per civile abitazione in zona sismica, composti da 10 appartamenti di superficie compresa fra 60 e 120 mq. (1988); supermercati di generi alimentari con uffici e parcheggio (1989); officine di riparazione autovetture con annesso autosalone e vendita (1990); case alberghi per la terza età con ricettività iniziale per 50 persone (1991); edifici per ristorazione con due sale, terrazza e piano bar (1992); padiglioni per l'affidamento temporaneo (custodia e cura) di cani e gatti, con locali per ricevimento del pubblico, uffici per amministrazione, ambulatorio per visite veterinarie, mensa, autorimessa, abitazione per il custode, locale per la centrale dell'impianto di riscaldamento (1993); circoli nautici, comprensivi di ristorante, bar, segreteria di direzione, parcheggi e strade di accesso (1994); villa per abitazione e studio professionale di un pediatra (1995); complessi turistici residenziali composti da 16 appartamenti ed un negozio polivalente (1996); piscina coperta per attività sportiva con fabbricati per bar, uffici, segreteria e direzione, ambulatorio, spogliatoi e centrale



**COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO  
Via M. Pacifico s.n.c.- 82100 Benevento**

[www.geometri.bn.it-info@geometri.bn.it](http://www.geometri.bn.it-info@geometri.bn.it)

tel. 0824/363757 fax. 0824/361678

C.F. 92000460623

P.E.C. collegio.benevento@geopec.it

termica (1997); circoli per attività cineforum con ingresso guardaroba, sala di proiezione, sala mostre, biblioteca, servizi vari (1998); villini trifamiliari con rimesse individuali per due automobili ciascuna e locale seminterrato (1999); sali polifunzionali per 150 persone per concerti e conferenze (2000); ristrutturazioni di vecchi casolari per civile abitazione (2001); edifici a schiera ad un piano, composto da cinque moduli abitativi (2002); edifici ad un piano di 200 mq. per la reception di un hotel di 90 camere separato dal vecchio corpo di fabbrica (2003); edifici polifunzionali da adibire a supermercato e a centro di medicina preventiva (2004); ristorante per 80 coperti in vecchia costruzione in tufo di 200 mc. ed ampliamento del fabbricato esistente per cucina ed accessori per 350 mc. (2005); palestre al piano terreno di una palazzina di civile abitazione (2006); costruzione di una villa bifamiliare con piano seminterrato ed autorimessa (2007); salone per esposizione auto con annessa officina di riparazione (2008); sala concerto per 160 posti a sedere ed un percorso mostre, di volume non superiore a 3000 mc. (2009); sala comunale polifunzionale di superficie pari a 400 mq. e 6 metri di altezza, con percorso mostre, sale riunioni, bar e posto ristoro, uffici di direzione e segreteria, locali accessori (2010); edificio comunale polifunzionale ad un solo piano, pari a circa 500 mq., comprendente uffici di direzione, angolo bar, locale per vendita giornali e servizi igienici (2011); edificio dissestato da ristrutturare, provvedendo anche a rinforzare le fondamenta, la scala, le murature e le piattabande (2012); edificio residenziale a schiera di 3200 mc composto da 8 unità residenziali, prevedendo anche una strada per la viabilità interna, con relativi parcheggi e spazi di manovra per entrare e uscire dal lotto stesso e dalla restante area a verde (2013).

Infine, si tenga conto anche della collaborazione professionale tra gli architetti o ingegneri ed i geometri, nell'ambito della quale il geometra rediga il progetto architettonico; si deve affermare senza dubbio che essa è legittima, in quanto disciplinata dall'art. 11 della legge sulla tariffa n. 144/49 che, a tal proposito, non prevede alcun limite (cfr. Cass., sez. VI penale, n. 4662/95, n. 5416/95; Pretura di Pieve di Cadore, dep. il 23.01.97; Pretura di Belluno, n. 46/98 e n. 638/98). Tale principio è stato ulteriormente ribadito dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con le sentenze della quinta sezione, n. 248/97, n. 83/99, n. 5208/02 e n. 3068/03.

Pertanto, premesso quanto sopra e nello spirito di collaborazione che contraddistingue, da sempre, i rapporti della categoria dei geometri con le amministrazioni locali, è dovere dei Collegi dei Geometri difendere l'operato dei propri iscritti - laddove, ovviamente, esso sia rispettoso della disciplina che regola i limiti dell'esercizio dell'attività professionale - nonché invitare le predette amministrazioni a non modificare le regole fino ad oggi seguite per il trattamento delle pratiche edilizie, al fine di evitare comportamenti idonei a ledere le legittime prerogative dei medesimi professionisti.

**IL PRESIDENTE**  
Geom. Mario Rinaldi